ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-268 del 18/02/2016

Oggetto D.P.R. 59/2013 DITTA NTET S.P.A.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI STAMPAGGIO DI MANUFATTI IN PRODOTTI RINFORZATI DI FIBRA DI VETRO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA PER CORTEMAGGIORE, LOC. BORGHETTO. MODIFICA

SOSTANZIALE

Proposta n. PDET-AMB-2016-289 del 18/02/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA NTET S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI STAMPAGGIO DI MANUFATTI IN PRODOTTI RINFORZATI IN FIBRA DI VETRO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA PER CORTEMAGGIORE, LOC. BORGHETTO. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35");

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale del 4/12/2014 n. 2555 con la quale è stata adottata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stampaggio di manufatti in prodotti rinforzati in fibra di vetro" svolta nello stabilimento della ditta NTET S.p.A. sito in località Borghetto del Comune di Piacenza SS per Cortemaggiore (autorizzazione successivamente rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con atto n. 6290 del 26/1/2015), con i limiti di emissione e le prescrizioni ivi previsti per i seguenti titoli in materia ambientale:
 - > autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - > comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
- l'istanza della Ditta NTET S.p.A., presentata, ai sensi della vigente normativa, al SUAP del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota PEC il 13/11/2015 (prot. prov.le n. 67718 e 67720 in pari data) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stampaggio di manufatti in prodotti rinforzati in fibra di vetro" svolta nello stabilimento in oggetto. Tale istanza è stata presentata ai fini di ottenere la modifica sostanziale della precedente AUA sopra richiamata

RILEVATO CHE le modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera consistono rispettivamente:

- nel rinvio della messa a regime dell'emissione E3, in quanto non ancora installata;
- nella "modifica dell'emissione E04, in quanto si è deciso di non trasferire le3 unità CNC da Parma bensì di installarne 2 nuove";
- nella modifica sostanziale dell'impianto E05 che, non essendo ancora stato installato, viene modificato anche come posizionamento all'interno dello stabilimento;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota di PEC del 30.11.2015 (prot. prov.le 70668 di pari data) con cui il Comune di Piacenza trasmetteva il proprio parere urbanistico favorevole con prescrizioni e dichiarava, per quanto attiene le problematiche relativi all'inquinamento acustico che "la variazione dell'ubicazione delle emissioni denominate E4 ed E5 non inficia la congruità alla vigente classificazione acustica del territorio comunale della <valutazione Previsionale d'Impatto Acustico> utilizzata per il rilascio della vigente AUA di cui se ne chiede la modifica":
- nota PEC del 16.12.2015 (prot. prov.le 73304 di pari data) con cui Arpa sezione Prov.le di Piacenza trasmetteva il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;

- nota di PEC del 30.12.2015 (prot. prov.le n. 75794 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni;
- nota di PEC del 30.12.2015 (prot. prov.le n. 75875 di pari data) con cui IREN Emilia S.p.a. ha trasmesso il proprio parere di conformità in merito all'istanza del 13/11/2015;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento autorizzazione che sostituisce la precedente (adottata dalla Provincia con Det. Dir. n. 2555/2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con atto n. 6290 del 26/1/2015);

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta NTET S.P.A. (COD. FISC. 02713560874) – avente sede legale in Comune di Belpasso (CT), Fraz. Piano Tavola, S.P. 14, Zona Industriale – per l'attività di "stampaggio di manufatti in prodotti rinforzati in fibra di vetro" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Piacenza - Strada di Cortemaggiore, Loc. Borghetto. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
- 2. di **stabilire,** per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 ASPIRAZIONE STAMPA E TAGLIO

Portata massima	32000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquina	anti:	
Composti organici volatili	150	mg/Nm³
EMISSIONE E2 ASPIRAZIONE STAMPA E TAGLIO		
Portata massima	32000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili mg/Nm³ 150 **EMISSIONE N. E3 – SALDATURA E LAVORAZIONI MECCANICHE** Portata massima 1300 Nm³/h Durata massima giornaliera 1 h/g Durata massima annua 100 gg/anno Altezza minima 14,5 m Concentrazione massima ammessa di inquinanti: fase di saldatura materiale particellare 10 mg/Nm³ 5 Ossidi di azoto (espressi come NO₂) mg/Nm³ Monossido di carbonio 10 mg/Nm³ Lavorazione con trapano a colonna e tornio mg/Nm³ materiale particellare 10 Di cui nebbie di oli mg/Nm³ 5 **EMISSIONE E4 LAVORAZIONI MECCANICHE** Portata massima 30000 Nm³/h Durata massima giornaliera 16 h/q Durata massima annua 220 gg/anno Altezza minima 13 m Concentrazione massima ammessa di inquinanti: materiale particellare 10 mg/Nm³ **EMISSIONE E5 FINITURA MANUALE** 6300 Nm³/h Portata massima Durata massima giornaliera 16 h/q Durata massima annua 220 gg/anno 14,5 Altezza minima m Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

EMISSIONI N. E6, E7, E8, E9 ED E10 – AEROTERMI A METANO DA 70 KW CAD. – SOGGETTI A TITOLO II PARTE QUINTA DEL D.LGS. 152/06

10

mg/Nm³

a) non è ammessa la diluizione delle emissioni;

materiale particellare

- b) non deve essere superato un consumo massimo annuo di materie prime pari a 550 t di materie prime per stampaggio SMC, comprovato dalle relative fatture di acquisto;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E3, il gestore può non effettuare autocontrolli a condizione che non venga superato un consumo annuo complessivo di oli emulsionabili e prodotti per saldatura pari a 10 kg/anno, comprovati dalle relative fatture di acquisto;
- d) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del materiale particellare;
 - UNI EN 13649 per la determinazione dei composti organici volatili;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle nebbie di oli;
 - metodo UNI 9969 o celle elettrochimiche per la determinazione del monossido di carbonio;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto;
- f) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m3;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- h) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E4 ed E5 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate:
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura dell'A.r.p.a.e. Sez. Prov.le di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- k) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'A.r.p.a.e. Sez. Prov.le di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
- m) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'A.r.p.a.e. Sez.ne Prov.le di Piacenza i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- 3. **di fare salvo che,** per quanto attiene la matrice rumore, l'attività dovrà essere costantemente svolta con finestre e portoni chiusi. Qualora dovesse emergere la necessità di non poter rispettare tale condizione, la Valutazione di Impatto Acustico dovrà essere aggiornata con un nuovo calcolo previsionale;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. 2555 del 4/12/2014 (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con atto n. 6290 del 26/1/2015);
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lqs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- <u>ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;</u>
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente Dott.ssa Adalgisa Torselli con firma digitale Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.